

UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO



**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DELL'UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, hanno lo scopo di disciplinare, in maniera non vincolante l'istituzione ed il funzionamento della commissione intercomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'ART. 141 e all'art. 141-bis e seguenti del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 26 maggio 2001 n. 311.

ART. 2 COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA - COMPENSO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

1. dal Presidente dell'Unione Montana, o suo delegato, che la presiede;
2. dal Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;
3. dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
4. dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di riferimento ove ha sede il locale o ove si svolge l'evento;
5. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
6. da un esperto in elettrotecnica;
7. dal Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi.

Alla Commissione possano essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possano altresì far parte, su loro, richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Un dipendente del Comune di riferimento è nominato in qualità di Segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli. Tale dipendente, salva diversa disposizione, coincide con il Responsabile di Procedimento del Suap dell'ufficio decentrato del Comune di riferimento.

Per ogni componente possono essere previsti più supplenti. I membri supplenti partecipano alle sedute solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La commissione è nominata dal Presidente dell'Unione Montana e resta in carica per tre anni. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Per la validità della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti.

I componenti della commissione si astengono dal prendere parte ai lavori quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

ART. 3 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

I compiti della Commissione sono quelli stabiliti dall'art. 141 del R.D. 635/1940 così come modificato dal DPR 28/05/2001 n. 311 di seguito riportati:

1. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o impianti sportivi o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
2. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
3. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



4. accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337;
5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali procedimenti;

Ai fini dell'esatta definizione dei locali classificabili come locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo si fa riferimento al D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Oltre ai compiti di cui sopra la Commissione esegue sopralluoghi in corso d'opera qualora sia ritenuto necessario dal Presidente della Commissione o su richiesta della ditta richiedente

**ART. 4 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA**

Non sono di competenza della Commissione Intercomunale di vigilanza, ma restano di competenza della Commissione Provinciale i casi di cui all'art. 142, ultimi 2 commi, del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 28/05/2001 n. 311, ossia:

- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza > a 1300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza > a 5000 spettatori;
- parchi di divertimento e le attrezzature: da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

**ART. 5 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE
ALLE 200 PERSONE**

Per i locali e impianti anche temporanei, con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di competenza della commissione intercomunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Per i locali e gli impianti di cui al comma 1) di proprietà e/o di competenza dell'Amministrazione, la relazione tecnica che sostituisce le verifiche della Commissione di Vigilanza può essere redatta da un geometra o da un ingegnere o da un architetto o da un perito industriale dipendente dell'Amministrazione, anche se non iscritto all'Albo, o da altro tecnico incaricato, iscritto negli elenchi istituiti dal Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 818/84.

Per ogni tipologia d'intervento deve essere fornita documentazione in scala adeguata composta da planimetria dell'area, piante dei locali e prospetti e sezioni dell'area/locali oltre a tutta la documentazione necessaria per poter verificare gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza. Per il collaudo deve essere presentata solo una relazione corredata dalla documentazione tecnica consistente nelle dichiarazioni di conformità, certificazioni dei materiali, ecc. e non sono necessari altri elaborati grafici.

Il Presidente della commissione, tramite i propri uffici e/o consulenti, verifica la relazione presentata e richiede l'eventuale documentazione integrativa che ritenesse necessaria.

**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



Per i locali e gli impianti di cui al comma 1, il Presidente della commissione, qualora lo ritenga opportuno, può comunque convocare la commissione stessa al fine di verificare la veridicità della relazione tecnica del professionista, verifica che può avvenire anche attraverso sopralluogo presso i locali e/o gli impianti in oggetto.

La sopracitata relazione tecnica non è sostitutiva della valutazione del progetto da parte della CCVLPS che è comunque chiamata ad esprimersi preventivamente.

Per i pareri preventivi la documentazione tecnica finalizzata al rilascio del parere della CCVLPS deve essere depositata almeno 30 giorni prima della manifestazione o apertura dei locali.

La presentazione della relazione tecnica di cui al comma 1 deve avvenire ad allestimento ultimato e deve essere corredata dalla documentazione tecnica relativa all'installazione; tale presentazione deve avvenire almeno 2 giorni feriali prima dell'apertura del locale o dello svolgimento della manifestazione.

Qualora si tratti di locale fisso, alla richiesta di collaudo da parte della CCVLPS o di deposito della relazione tecnica sostitutiva, qualora l'attività rientri in quelle disciplinate dal DPR 151/11, dovrà essere allegata copia della SCIA antincendio depositata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per le manifestazioni temporanee non è richiesto tale adempimento in quanto le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del DPR 151/11.

ART. 6 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Per gli allestimenti temporanei rientranti tra quelli di pubblico spettacolo e/o intrattenimento è richiesto l'invio della pratica alla Commissione o la presentazione della relazione tecnica ai sensi del precedente art.5, comma 1, fatta eccezione per quelli indicate all'art. 1, comma 2, del DM 19/08/1996.

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la commissione intercomunale o provinciale abbia già concesso l'agibilità in data non inferiore a due anni.

Decorsi due anni dalla agibilità rilasciata, se gli allestimenti temporanei continuano a mantenere inalterate le loro caratteristiche tecniche e geometriche, il richiedente presenta formale domanda di collaudo o consegna la relazione tecnica sostitutiva concernente la pratica già presentata, al fine di verificare il permanere delle condizioni di agibilità. Riesaminata la pratica già agli atti, può essere confermata l'agibilità per i successivi due anni in seguito a nuovo sopralluogo della Commissione (non necessario in caso di capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone), oppure la medesima Commissione chiede integrazione della documentazione della pratica, oppure il suo completo rifacimento.

ART. 7 - CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato con avviso scritto da inviare a cura del Segretario della Commissione stessa a tutti i componenti effettivi necessari per la seduta.

Nella lettera di convocazione sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare è suo compito trasmettere tempestivamente la convocazione al suo delegato affinché intervenga alla riunione.

La convocazione è effettuata almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i

**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



casi d'urgenza debitamente motivata, in cui il termine può essere ridotto a 24 ore.

Il rappresentante del CONI è di regola convocato solamente se la seduta riguarda impianti o allestimenti dove si svolga attività sportiva.

La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà presentare memorie e documenti attinenti la pratica e partecipare ai lavori direttamente ó tramite proprio rappresentante, se appositamente richiesto dalla commissione.

ART. 8- RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede dell'Unione Montana o presso il Comune di riferimento o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.

Possono partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, gli eventuali consulenti che si ritenesse di nominare in Considerazione delle specificità dei locali e/o degli impianti oggetto di rilascio di parere.

A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto. Delle adunanze, a cura del segretario, è redatto verbale apposito. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

Il verbale viene sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Il Segretario della commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli in apposito registro numerandoli progressivamente in ordine cronologico.

Su ogni pratica o sopralluogo la Commissione emette il proprio parere, che rappresenta l'espressione della stessa nei confronti del richiedente. Il parere emesso dalla Commissione è unitario, reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti presenti che votano a maggioranza semplice. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il parere viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i componenti.

Copia del parere è trasmesso all'Ufficio Suap decentrato del Comune di riferimento per il successivo rilascio dell'agibilità che verrà sottoscritta dal Responsabile del SUAP associato dell'Unione.

**ART. 9 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE
DALLA COMMISSIONE**

Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati a effettuare i controlli di cui al precedente art. 3.

Fra i componenti delegati devono comunque essere compresi: medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico, comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e, nei casi di urgenza, entro 24 ore dalla loro effettuazione.

La Commissione dispone i controlli ogni qualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno 6 anni dall'ultimo sopralluogo.



ART. 10- RICHIESTE E TEMPI DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo (salvo che nel caso di domande provenienti da Enti) diretta al Presidente.

La suddetta richiesta deve essere presentata al Suap dell'Unione:

- almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto in caso di agibilità per nuovi teatri o altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o per sostanziali modificazioni a quelli esistenti, ferma restando l'osservanza dei tempi previsti dal D.P.R. 151/11 in materia di valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco;
- almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione temporanea, trasmettendo sia la documentazione necessaria per l'esame del progetto, che la data richiesta per il sopralluogo, indicando un minimo di 3 giorni lavoratori di disponibilità per l'effettuazione della visita di sopralluogo.

Il mancato rispetto nei termini di cui ai precedenti punti comporta l'irricevibilità delle istanze medesime.

Copia dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmesso almeno 15 giorni prima dell'adunanza ai componenti tecnici della Commissione per il preventivo esame al fine di relazionare in merito.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda di intervento della Commissione il Segretario della stessa provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente, anche a mezzo fax o per via telematica.

ART. 13 - NOMINA COMMISSIONE E COMPENSO

Il Presidente con successivo atto provvederà alla nomina della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dell'Unione nella composizione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ai componenti della commissione spetterà un compenso che sarà determinato con successivo atto. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale carico di chi ne chiede l'intervento.